

Tolleranza zero per le molestie nel condominio

Cassazione penale, sez. V, sentenza 25.05.2011 n° 20895



Il reato di stalking varca la "soglia" del condominio.

Deve essere punito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 612 bis c.p. chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato di ansia. La Cassazione interviene nuovamente in materia di stalking con la sentenza 25 maggio 2011, n. 20895, in cui i giudici, respingendo il ricorso presentato da un soggetto, con una forte sindrome maniacale, hanno precisato che ai fini del riconoscimento del reato in oggetto non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona. Nel codice penale l'articolo 612-bis, dal titolo "atti persecutori", che al comma 1 recita: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.* La locuzione *condotte reiterate* sta a significare che si è in presenza di un **reato complesso**, la cui condotta criminosa, è, nel caso di specie, integrata da atti per sé costitutivi di condotte di minaccia o molestia. Il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella ripetizione di atti qualificati persecutori, in quanto il loro insieme cagiona l'evento ulteriore assorbente del reato sopra indicato. Secondo i giudici di Piazza Cavour la minaccia rivolta nei confronti di una sola persona può coinvolgerne altre o, in ogni caso, costituire molestia, come nell'ipotesi di chi minacci "d'abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro"....



Sospensione della patente: occorrono elementi di un'evidente responsabilità - Giudice di Pace Portogruaro, sentenza 10.12.2010 n° 867

"Nei giudizi disciplinati dalla legge 689/81 il giudice ordinario risulta esser investito di amplissimi poteri, sconosciuti agli altri giudici ordinari, in relazione agli atti amministrativi: è suo potere sia la disapplicazione del provvedimento a seguito di violazione della norma sia il poterne sindacare sotto ogni profilo la legittimità, con il solo limite invalicabile della valutazione concernente il merito amministrativo ovvero sia la discrezionalità dell'azione della pubblica autorità". In quest'ottica, "la sospensione cautelare della patente di guida deve esser vista come misura preventiva e antecedente l'accertamento dei fatti; in virtù della natura cautelare dell'atto, e quindi del fatto che lo stesso non ha né deve avere in

alcun modo natura afflittiva preventiva, essendo quest'ultimo aspetto confinato all'esame del giudice penale, è basilare verificare la sussistenza di fondati elementi di un'evidente responsabilità del cittadino nel violare la legge." Questo il principio affermato, in via di sintesi e di rielaborazione della giurisprudenza formatasi in materia, dal Giudice di Portogruaro dott. F. Barbarossa nella sentenza n. 867/10 depositata il 10.12.2010, decidendo in relazione a un ricorso proposto da un automobilista che aveva dedotto in giudizio l'illegittimità di un'ordinanza adottata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia di sospensione della patente per presunta guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di sostanza alcolica. Secondo il Giudice di Pace di Portogruaro, *in subiecta materia* si "impone quindi un severo controllo del Giudicante volto ad appurare la concreta e oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge (Cass., 23 ottobre 2003, n. 15906), pena la possibilità di punire due volte la persona per medesimo fatto, anche se le sanzioni siano formalmente e nominativamente distinte e differenti"...



Morte del coniuge per incidente stradale: indennizzo ridotto se il vedovo si risposa

Il risarcimento da lucro cessante per morte del coniuge provocata da fatto illecito altrui, dovrà essere erogato in misura ridotta, nel caso in cui il consorte superstite convoli a nuove nozze. E' quanto stabilito con la sentenza n. 6357/11 dalla sez. III Civile della Corte di Cassazione che ha esaminato la questione riguardante D.F., il quale, rimasto vedovo nel 1969 e poi risposatosi altre due volte, ha subito la diminuzione del proprio indennizzo a causa del terzo matrimonio. Al fine di ottenere l'equo risarcimento dalla società assicuratrice del conducente del veicolo, per metà responsabile dello scontro con la moglie defunta, tale soggetto ha intrapreso un lungo iter giudiziario dal 1970 a oggi, conclusosi con la pronuncia in commento, ovvero una causa penale e un procedimento civile due volte passato al giudice di secondo grado e altrettante volte dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. In particolare, il giudice del rinvio era stato chiamato a valutare se le nuove nozze avessero consentito alla famiglia della defunta di alleviare il danno determinato dal mancato apporto di reddito e del beneficio della presenza di quest'ultima, nonché quali benefici fossero eventualmente derivati al vedovo come conseguenza della nuova unione matrimoniale. In realtà, precedentemente non era stato effettuato alcun accertamento in ordine al nesso di causalità tra l'evento e le nuove nozze. Pertanto, la Corte d'Appello di Perugia, seguendo le indicazioni presenti nella sentenza n. 1384 del 1993 della Corte di Cassazione, ha effettuato una nuova indagine, riconoscendo invece che, a seguito delle terze nozze, era stato annullato il danno che il D.F. aveva subito per la perdita della collaborazione familiare della prima consorte. ..



FAST Ferrovie Piemonte e Valle d'Aosta

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail piemonte@fastferrovie.it

